

Ministero della sanità

D.M. 20-4-1976

Approvazione del registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 1976, n. 121.

D.M. 20 aprile 1976 ⁽¹⁾.

Approvazione del registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie ^{(2) (3)}.

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 1976, n. 121.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento in nota all'*art. 60, L. 22 dicembre 1975, n. 685*.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

È approvato l'allegato modello di registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

Il modello anzidetto entra in vigore dal 1° giugno 1976.

Allegato

Registro di entrata e uscita
delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope
(*legge 22 dicembre 1975, n. 685* - Articoli 60, 61, 62, 67, 68)

Modello

approvato con decreto ministeriale del

n.

Registro di entrata e uscita delle sostanze
e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
(*L. 22 dicembre 1975, n. 685* - Articoli 60, 61, 62, 67, 68)

(*) Farmacia

Sede

Titolare

Dott.

Direttore

(Contrassegnare la qualifica pertinente)

(*) Ente o Impresa

Sede

Autorizzata a

con Decreto Ministeriale n.

del

(*) Gli estremi possono essere apposti anche con timbro.

NORME D'USO

Ogni pagina del registro deve essere intestata a una sola sostanza quando il movimento si riferisce alla sostanza come tale; quando il movimento si riferisce a una preparazione farmaceutica ogni pagina deve essere intestata a una singola forma e dose di medicamento oppure a una singola confezione e, conseguentemente, la registrazione deve essere coerente al sistema adottato e cioè per numero di dosi unitarie oppure per numero di confezioni.

Alla fine di ogni pagina deve essere riportato il numero della pagina dello stesso o altro registro, in cui prosegue la registrazione.

L'operazione a fine pagina riassuntiva delle entrate e delle uscite e quella di riporto non è necessaria quando la registrazione prosegue nelle pagine consecutive.

È consentita la ripartizione dei registri destinando a ciascuna sostanza o preparazione un numero di pagine proporzionato al movimento previsto.

Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore documentabili, come di seguito specificate:

il movimento di entrata e di uscita delle materie prime e dei prodotti finiti soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel magazzino delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego, al commercio all'ingrosso, dei depositari autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato contestualmente all'effettuazione dell'operazione ⁽⁴⁾.

(4) Capoverso così sostituito dal *D.M. 15 marzo 1985*.

NOTE

(1) Indicazione della sostanza o preparazione.

(2) Il numero dell'operazione deve essere progressivo per ogni sostanza o preparazione nell'arco dell'anno solare.

(3) Giorno e mese del movimento effettivo di entrata e di uscita.

(4) Nel caso di movimento in ENTRATA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:

a) del buono acquisto emesso;

b) del permesso di importazione;

c) degli altri documenti giustificativi dell'operazione per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione o all'impiego.

Nel caso del movimento in USCITA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:

a) del buono acquisto ricevuto;

b) del permesso di esportazione;

c) del verbale di distruzione;

d) degli altri eventuali documenti giustificativi dell'operazione per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione o all'impiego.

(5) Nel caso di movimento in ENTRATA, a seconda dei casi:

a) indicare il nome della ditta cedente;

b) gli enti e le imprese autorizzate all'impiego, quando trattasi di operazioni relative a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma farmaceutica e il numero di lotto.

Nel caso di movimento in USCITA, a seconda dei casi:

a) indicare il nome della ditta acquirente;

b) gli enti e le imprese autorizzate all'impiego, quando trattasi di operazioni relative a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma farmaceutica ed il numero di lotto.

N.B. - Gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione devono dare indicazioni sufficienti a consentire il collegamento dei dati di entrata e di uscita con i dati del registro di lavorazione.

(6) Deve essere indicata l'unità di misura impiegata (unità di peso o volume o numero dei pezzi).

(7) Il dato relativo alla giacenza è obbligatorio soltanto per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione. I quantitativi devono essere indicati nella stessa unità di misura utilizzata per la colonna (6).

